



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 1299

STINQ - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 152/2006. Aggiornamenti (11 e 12), ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009.

Modifiche relative all'installazione di un impianto di essiccazione e preriscaldamento per il rifacimento siviere – emissione E56 (11).

Modifiche relative all'installazione di un impianto di forni a campana pentapile per ricottura rotoli vergella e bordioni – emissioni E57, E58 (12).

**Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;
- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico

ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna n. 2852 del 9 novembre 2010, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2-ter, del d.lgs 152/2006, come modificato dell'articolo 2, comma 30, lettera b), del d.lgs 128/2010 (modifiche relative alla realizzazione di una linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e di un capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1081 del 26 maggio 2011, con il quale sono stati stralciati dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125/2009, l'impianto di betonaggio e la relativa area su cui insiste l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 - 4 - DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 311 del 14 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Modifiche relative alla costruzione di un nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi e alla dismissione del punto di emissione E20 - Colaminatoio - Shuttle/Scarfer);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 328 del 16 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Revoca dell'autorizzazione di cui al decreto n. 2852/2010. Modifiche relative alla realizzazione della linea di laminazione nella sua nuova configurazione che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, la linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 1767 - UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nello spostamento dell'impianto di trattamento acque denominato WTP NUOVA FORGIA (Aggiornamento n. 5);

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 1769 - UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto della prescrizione indicata nella nota stessa, fino alla data del 31 dicembre 2012, alla modifica temporanea dell'area deposito aggregato industriale presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 6);

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 6554 - UD/AIA/11 del 16 febbraio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni di ARPA Dipartimento provinciale di Udine (nota prot. n. 5973/2011/SA/PA/12 del 23 giugno 2011) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (nota prot. n. 2179 del 19 dicembre 2011), alle modifiche proposte, consistenti nella realizzazione del nuovo impianto di frantumazione e vagliatura presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 9);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 11769 – UD/AIA/11 del 26 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento del piazzale sul lato sud-est dello stabilimento (Aggiornamento n. 10);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 12200 – UD/AIA/11 del 28 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento dell'area di stoccaggio ECOGRAVEL presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 13);

### **Modifiche relative all'installazione di un impianto di essiccazione e preriscaldamento per il rifacimento siviere (Aggiornamento 11)**

**Vista** la nota del 5 agosto 2011, con la quale la Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006, le modifiche progettate dell'impianto;

**Considerato** che le modifiche di cui alla succitata comunicazione consistono nell'installazione di un impianto di essiccazione e preriscaldamento per il rifacimento siviere con la conseguente realizzazione di un nuovo punto di emissione denominato E56;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-28816-UD/AIA/11 del 24 agosto 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia di tutta la documentazione relativa alle modifiche di cui alla succitata comunicazione del 5 agosto 2011, fornita dalla Società;

- specificato che le modifiche proposte dalla Società sono da ritenersi non sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006;

- invitato agli Enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la documentazione, pervenuta in data 2 settembre 2011, comprovante il pagamento della tariffa per l'attività istruttoria riferita all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 8614/2011/SA/PA/12 del 7 settembre 2011, con la quale l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, presa visione della documentazione riguardante le modifiche da apportare all'impianto, ha trasmesso, debitamente aggiornate, le tabelle 2 e 3 del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009;

**Preso atto** che ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha formulato, con la citata nota del 7 settembre 2011, le seguenti prescrizioni riferite al punto di emissione E56:

- gli impianti di preriscaldamento ed essiccazione dei refrattari, dovranno avere - coerentemente con la definizione "low NOx" citata nella relazione descrittiva delle opere, pag. 18 - valori in emissione di NOx almeno minori di 150 mg/Nm<sup>3</sup>;

- tutti i punti di campionamento, dovranno essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 x 250 mm, dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli

spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm);

- l'obbiettivo, il piano e il rapporto di misura finale dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259;

**Vista** la nota prot. n. 1539 del 15 settembre 2011, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU) ha comunicato che nulla osta, per quanto di competenza, all'esecuzione degli interventi all'impianto in argomento;

**Vista** la nota prot. n. 2011/115505 del 4 ottobre 2011, con la quale la Provincia di Udine ha formulato delle osservazioni riguardo alle modifiche proposte dalla Società con la citata nota del 5 agosto 2011 e chiesto della documentazione integrativa;

**Preso atto** che il Comune di Pozzuolo del Friuli, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO Centrale Friuli, hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle modifiche all'AIA di cui alla nota della Società datata 5 agosto 2011;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 12069 – UD/AIA/11 del 28 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Società la citata nota della Provincia di Udine, al fine di dare riscontro alle richieste della Provincia stessa;

**Vista** la nota prot. n. AMB 027/2012 del 3 aprile 2012, con la quale la Società ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Provincia di Udine;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-14421-UD/AIA/11 del 17 aprile 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia della citata documentazione integrativa fornita dalla Società con la nota del 3 aprile 2012;

- invitato agli Enti coinvolti, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, a volersi esprimere, in via definitiva, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, riguardo le modifiche proposte dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. 624 del 2 maggio 2012, con la quale Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, esaminata la documentazione pervenuta con la citata nota regionale del 17 aprile 2012, ha comunicato, per quanto di competenza, di non aver rilevato nulla di ostativo alla realizzazione di quanto proposto dalla Società (realizzazione impianto di essiccazione e preriscaldamento per il rifacimento siviere);

**Vista** la nota prot. n. 2012/60987 del 14 maggio 2012, con la quale la Provincia di Udine ha espresso parere favorevole all'installazione di un impianto di essiccazione e preriscaldamento per rifacimento siviere;

**Preso atto** che il Comune di Pozzuolo del Friuli, ARPA FVG, ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO "Centrale Friuli", hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle integrazioni documentali richieste dalla Provincia di Udine;

### **Modifiche relative all'installazione di un impianto di forni a campana pentapile per ricottura rotoli vergella e bordioni (Aggiornamento 12)**

**Vista** la nota del 5 agosto 2011, con la quale la Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006, le modifiche progettate dell'impianto;

**Considerato** che le modifiche di cui alla succitata comunicazione consistono

nell'installazione di un impianto di forni a campana pentapile per ricottura rotoli vergella e bordioni con la conseguente realizzazione di due nuovi punti di emissione denominati E57 ed E58;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-28880-UD/AIA/11 del 25 agosto 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia di tutta la documentazione relativa alle modifiche di cui alla succitata comunicazione del 5 agosto 2011, fornita dalla Società;

- specificato che le modifiche proposte dalla Società sono da ritenersi non sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006;

- invitato agli Enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la documentazione, pervenuta in data 2 settembre 2011, comprovante il pagamento della tariffa per l'attività istruttoria riferita all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 8614/2011/SA/PA/12 del 7 settembre 2011, con la quale l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, presa visione della documentazione riguardante le modifiche da apportare all'impianto, ha trasmesso, debitamente aggiornate, le tabelle 2 e 3 del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009;

**Preso atto** che ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha formulato, con la citata nota del 7 settembre 2011, le seguenti prescrizioni riferite ai punti di emissione E57 ed E58:

- tutti i punti di campionamento, dovranno essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 x 250 mm, dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm);

- l'obbiettivo, il piano e il rapporto di misura finale dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259;

**Vista** la nota prot. n. 1539 del 15 settembre 2011, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU) ha comunicato che nulla osta, per quanto di competenza, all'esecuzione degli interventi all'impianto in argomento;

**Vista** la nota prot. n. 2011/115505 del 4 ottobre 2011, con la quale la Provincia di Udine ha formulato delle osservazioni riguardo le modifiche proposte dalla Società con la citata nota del 5 agosto 2011 e chiesto della documentazione integrativa;

**Preso atto** che il Comune di Pozzuolo del Friuli, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO Centrale Friuli, hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle modifiche all'AIA di cui alla nota della Società datata 5 agosto 2011;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 12068 – UD/AIA/11 del 28 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Società la citata nota della Provincia di Udine, al fine di dare riscontro alle richieste della Provincia stessa;

**Vista** la nota prot. n. AMB 027/2012 del 3 aprile 2012, con la quale la Società ha

trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Provincia di Udine;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-14421-UD/AIA/11 del 17 aprile 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia della citata documentazione integrativa fornita dalla Società con la nota del 3 aprile 2012;

- invitato agli Enti coinvolti, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, a volersi esprimere in via definitiva, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, riguardo le modifiche proposte dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. 624 del 2 maggio 2012, con la quale Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, esaminata la documentazione pervenuta con la citata nota regionale del 17 aprile 2012, ha comunicato, per quanto di competenza, di non aver rilevato nulla di ostativo alla realizzazione di quanto proposto dalla Società (realizzazione impianto di forni a campana pentapile per ricottura rotoli vergella e bordioni);

**Vista** la nota prot. n. 2012/60987 del 14 maggio 2012, con la quale la Provincia di Udine ha espresso parere favorevole all'installazione di un impianto di forni a campana pentapile per ricottura rotoli vergella e bordioni;

**Preso atto** che il Comune di Pozzuolo del Friuli, ARPA FVG, ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO "Centrale Friuli", hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle integrazioni documentali richieste dalla Provincia di Udine;

**Considerato** che:

- ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha prescritto, con la citata nota del 7 settembre 2011, per gli impianti di preriscaldamento ed essiccazione dei refrattari (punto di emissione E56), il rispetto dei valori in emissione di NOx almeno minori di 150 mg/Nm<sup>3</sup>;

- l'Allegato 31, parte Terza, al d.lgs 152/2006 fissa, per gli impianti nei quali viene utilizzato, quale combustibile, gas metano, il limite di 350 mg/Nm<sup>3</sup> per gli Ossidi Azoto (NOx);

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di:

- procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti;

- fissare relativamente agli impianti che vengono autorizzati con il presente provvedimento (punti di emissione E56, E57 ed E58) il limite di 350mg/ Nm<sup>3</sup> per gli Ossidi Azoto (NOx), per uniformità di trattamento con impianti simili, già autorizzati, che hanno prescritto tale valore limite di legge;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

**Art. 2** – All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.1 "Emissioni in atmosfera", al decreto n. 1125/2009 (pagina 45 del decreto AIA), vengono inserite le seguenti Tabelle:

<b>Camino E56</b>	
Numero camini identici: 1	
<i>Impianto associato</i>	M56 – Impianto di essiccazione e preriscaldamento del rivestimento refrattario di siviere
<i>Decreto autorizzativo</i>	Nuovo punto di emissione
<i>Tipo di emissione prodotta</i>	Ossidi di Azoto (NOx) Monossido di Carbonio (CO)
<i>Sezione camino</i>	0,50 mq
<i>Portata media dell'emissione</i>	7.000 Nmc/h
<i>Altezza di emissione camino</i>	31,13 ml
<i>Temperatura di emissione</i>	800 ° C
<i>Sistema di abbattimento</i>	POSTCOMBUSTORE
<i>Tipo di emissione</i>	14 h/giorno – 250 giorni/anno
<i>Sistema di monitoraggio emissione</i>	Un campionamento all'anno
<i>Altezza del punto di campionamento</i>	16,15 ml
<i>Accessibilità</i>	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

<b>Camini E57 ed E58</b>	
Numero camini identici: 2	
<i>Impianto associato</i>	M57 ed M58 – Forni a campana pentapile per ricottura rotoli vergella e bordioni
<i>Decreto autorizzativo</i>	Nuovi punti di emissione
<i>Tipo di emissione prodotta</i>	Ossidi di Azoto (NOx) Polveri totali
<i>Sezione camino</i>	0,283 mq
<i>Portata media dell'emissione</i>	2.500 Nmc/h
<i>Altezza di emissione camino</i>	16,5 ml
<i>Temperatura di emissione</i>	500 ° C
<i>Sistema di abbattimento</i>	Nessuno
<i>Tipo di emissione</i>	24 h/giorno – 220 giorni/anno
<i>Sistema di monitoraggio emissione</i>	Un campionamento all'anno
<i>Altezza del punto di campionamento</i>	9,97 ml
<i>Accessibilità</i>	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

**Art. 3** - All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA" (pagina n. 75 del decreto AIA), al decreto n. 1125/2009, vengono aggiunti i seguenti punti di emissione:

**Punto di emissione E56: FORNO DI RISCALDO ESSICCAZIONE E PRERISCALDO DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO DI SIVIERE**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
Polveri totali	7.000	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina		2 mg/Nm <sup>3</sup>
COT		50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio		100 mg/ Nm <sup>3</sup>

Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).

**Punti di emissione E57 ed E58: FORNI A CAMPANA DI RICOTTURA VERGELLE E BORDIONI**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
Polveri totali	2.500	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup>

Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).

**Art. 4** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", al decreto n. 1125/2009, nella Tabella 2 – Inquinanti monitorati (pagina n. 98 del decreto AIA), vengono inseriti i nuovi punti di emissione denominati E56, E57, ed E58:

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione			Frequenza controllo		Metodi
	E56	E57	E58	continuo	discontinuo	
Polveri totali	x	x	x		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271, comma 2 D.Lgs. 152/06)
Silice cristallina	x				annuale	
COT	x				annuale	
NOx	x	x	x		annuale	
Monossido di Carbonio	x				annuale	

**Art. 5** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", al decreto n. 1125/2009, nella Tabella 3 – Sistemi di trattamento fumi (pagina n. 99 del decreto AIA), viene inserito il nuovo punto di emissione denominato E56:

Tab. 3 – Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E56	Postcombustore	- bruciatore; - scambiatori recuperativi; - componenti elettriche ed elettroniche.  (Manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo in fermata impianto)	- stato di efficienza / spie / allarmi; - PLC; - sensori temperatura	Giornaliera	Annotazione sul registro

**Art. 6** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

Trieste,

25 MAG. 2012



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Pierpaolo Gubertini





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 328

STINQ - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 152/2006. Aggiornamento (4), ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009. Revoca dell'autorizzazione di cui al decreto n. 2852/2010. Modifiche relative alla realizzazione della linea di laminazione nella sua nuova configurazione che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, la linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito.

**Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed

ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;
- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna n. 2852 del 9 novembre 2010, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2-ter, del d.lgs 152/2006, come modificato dell'articolo 2, comma 30, lettera b), del d.lgs 128/2010 (modifiche relative alla realizzazione di una linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e di un capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1081 del 26 maggio 2011, con il quale sono stati stralciati dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125/2009, l'impianto di betonaggio e la relativa area su cui insiste l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 - 4 - DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 311 del 14 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Modifiche relative alla costruzione di un nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi e alla dismissione del punto di emissione E20 - Colaminatoio - Shuttle/Scarfer);

**Visto** il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2921 del 15 novembre 2010, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante la nuova configurazione del laminatoio denominato "Nuovo Blooming", presentato dalla Società ABS S.p.a. di Pozzuolo del Friuli, non è da assoggettare alla procedura di VIA, di cui alla l.r. 43/1990 e s.m.i. ed al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**Considerato** che con il medesimo decreto n. 2921/2010, vengono previste le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere predisposto - prima dell'inizio dei lavori - un piano del traffico da e per il cantiere, di concerto con il Comune ed il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale, per garantire la funzionalità della viabilità locale interferita, anche tenendo conto dell'avvio del cantiere per la sistemazione-allargamento di via Buttrio e degli altri cantieri/attività previsti entro il sito ABS S.p.A.;
- dovrà essere adottato, al fine di ridurre al minimo l'apporto di materiali sulla via Buttrio (es. terra, ghiaia), un adeguato sistema per la pulizia dei mezzi di cantiere in uscita dal sito, prevedendo, in caso di necessità, alla pulizia del tratto di strada eventualmente sporcato dagli automezzi in transito;
- dovranno essere adottati efficaci accorgimenti per la limitazione della produzione e diffusione di polveri nell'immediato intorno del sito interessato dalle attività di cantiere;

- in fase di esercizio, al fine di limitare l'aumento delle emissioni in atmosfera degli NOx, il proponente non dovrà superare la quantità annua di NOx attualmente autorizzata in sede di AIA senza il nuovo blooming. In sede di comunicazione del rispetto dei limiti emissivi relativi al Decreto di AIA il proponente dovrà fornire il volume di gas metano consumato annualmente, dal cui valore calcolerà la quantità di NOx immessa nell'atmosfera;

**Vista** la nota prot. AMB 102/2010 del 22 dicembre 2010, con la quale la Società ABS S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, le modifiche non sostanziali relative alla linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming";

**Considerato** che:

- le modifiche non sostanziali di cui alla citata nota della Società prot. n. AMB 102/2010 del 22 dicembre 2010, si riferiscono alla realizzazione, in una nuova configurazione, di quanto già autorizzato con il decreto regionale n. 2852 del 9 novembre 2010 (linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" è capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

- le prescrizioni previste dal decreto di valutazione impatto ambientale n. 2921 del 15 novembre 2010, si riferiscono all'impianto di laminazione denominato Nuovo Blooming nella sua nuova configurazione, che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, il "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito;

- le prescrizioni del decreto di VIA n. 1020 del 18 maggio 2010, si riferiscono unicamente al capannone da adibirsi a deposito prodotto finito, che, in considerazione della nuova richiesta, non verrà realizzato nella configurazione originariamente prevista;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-1330-UD/AIA/11 del 14 gennaio 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, la documentazione relativa alla modifica non sostanziale e ha invitato gli Enti medesimi a voler esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, il proprio parere in merito;

**Vista** la nota prot. n. 505/2011/SA/PA/12 del 21 gennaio 2011, con la quale l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha confermato le conclusioni ed indicazioni già riportate nella propria nota prot. n. 4354/SA/PA/12 del 13 maggio 2010, riferita alla pratica Sportello Unico SU/16.2010.POZ, che hanno effetto sull'aggiornamento del Piano di Monitoraggio – decreto AIA n. 1125/2009;

**Considerato** che con la nota prot. n. 4354/10/SA/PA/12 del 13 maggio 2010, l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine:

- ha trasmesso gli aggiornamenti al Piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale della Società ABS S.p.a.;

- ha formulato le seguenti osservazioni:

Emissioni in atmosfera

a) dovrà essere soddisfatto quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15259 "Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione", con particolare riferimento ai punti 6.1 e 6.2 della norma medesima;

b) i punti di campionamento dovranno essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm. o di area superficiale pari a 100 x 250 mm., dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm. di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm.;

c) la Società dovrà prevedere, per l'impianto "Nuovo Blooming", l'installazione di bruciatori "low NOx";

d) la Società dovrà svolgere una ricognizione dell'impiantistica di combustione esistente nel comprensorio produttivo ABS S.p.a., e la definizione di un programma di sostituzione con bruciatori "low NOx";

e) la Società dovrà attuare, con tempistiche certe, l'installazione dell'impianto "Fumi 4".

#### Impatto acustico

a) la Società dovrà definire uno studio di bonifica acustica che tenga conto, in modo puntuale, della rumorosità prodotta sia all'interno dello stabilimento – in particolare in area forni – e quindi emessa in ambiente esterno, che dagli impianti tecnologici installati all'esterno dello stabilimento, in particolare nell'area sud-ovest dell'insediamento produttivo, verso il margine orientale dell'abitato di Lumignacco;

**Vista** la nota prot. n. AMB 074/2010 del 23 giugno 2010, con la quale la Società ha fornito, a chiarimento delle osservazioni dell'ARPA Dipartimento provinciale di Udine (nota del 13 maggio 2010), puntuali controdeduzioni che qui di seguito si riportano:

#### **controdeduzioni per ARPA**

Relativamente alla richiesta di installazione di bruciatori "lowNOx" sul laminatoio Nuovo Blooming, si è già precisato che tale installazione tecnica è prevista su detto impianto.

Per quanto attiene alla necessità di effettuare una ricognizione impiantistica presso il sito di ABS e realizzare una pianificazione di sostituzione dei bruciatori con l'adozione di sistemi "lowNOx", nel decreto di AIA in essere è già stata inserita una prescrizione relativa all'adozione di bruciatori "lowNOx" in caso di sostituzione di impianti esistenti privi di tale tecnologia o realizzazione di nuovi impianti, si ritiene quindi che la valutazione complessiva dello stabilimento sia già stata condotta in sede di rilascio dell'AIA.

**Vista** altresì la nota prot. n. AMB 083 2011 del 15 dicembre 2011, con la quale la Società ha comunicato, in relazione alle osservazioni dell'ARPA riguardanti tempistiche certe per l'installazione dell'impianto "Fumi 4", che tale progetto verrà interamente sostituito da un nuovo piano di intervento denominato "Progetto riduzione emissioni diffuse";

**Preso atto** che in data 25 gennaio 2011, la Società ha fornito la quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria relativa alla modifica non sostanziale in argomento, ridotta del 50%, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della l.r. 11/2009;

**Vista** la nota prot. n. 455 del 9 marzo 2011, con la quale il Consorzio ZIU, a riscontro di quanto richiesto con la citata nota prot. n. STINQ-1330-UD/AIA/11 del 14 gennaio 2011, ha formulato, ai fini dell'inserimento nell'autorizzazione integrata ambientale, le prescrizioni che di seguito si riportano:

*"- in fase esecutiva si preveda, per quanto possibile, la razionalizzazione degli impianti di raccolta delle acque reflue e meteoriche originate dal fabbricato dell'impianto "Luna" poste nelle aree limitrofe a quelle di intervento, in particolare con l'obiettivo di raccogliere e destinare al riutilizzo anche una quota parte delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del fabbricato esistente (imp. "Luna"). A fine lavori dovrà essere prodotta e trasmessa al Consorzio ed al Gestore della fognatura consortile una tavola di*

*aggiornamento della planimetria generale delle fognature interne del sito ed un particolare "as built" in scala adeguata (almeno 1:250) delle aree/edifici interessati dai lavori (per la redazione dell'elaborato si faccia riferimento al punto 3.5.2, allegato 3, del Regolamento di Fognatura ZIU);*

*- in fase di esercizio dovranno essere individuate apposite procedure per la gestione (impiego) delle acque meteoriche di dilavamento nei processi produttivi affinché sia garantito lo svuotamento della vasca di accumulo in progetto entro 48 ore dalla fine di ogni evento meteorico significativo;*

*- per la gestione e manutenzione della nuova vasca di accumulo delle acque meteoriche ed il sistema di sedimentazione/disoleatura trovano applicazione, per quanto compatibili, le prescrizioni riportate al paragrafo 3 "Manutenzioni" di pagina 81/110 del decreto 1125/2009;"*

**Ritenuto** di recepire, in quanto condivisibili, le citate prescrizioni del Consorzio ZIU;

**Preso atto** che il Comune Pozzuolo del Friuli, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO "Centrale Friuli", hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle modifiche proposte dalla Società, come richiesto dal Servizio competente in data 14 gennaio 2011;

**Considerato** che:

- la Società ABS S.p.a. ha presentato allo Sportello unico del Comune di Udine domanda per il rilascio del permesso di costruire (PDC) relativo alla modifica del nuovo blooming;

- ai sensi dell'articolo 11, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi, si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche;

- nell'ambito della Conferenza di servizi indetta, ai sensi della suddetta l.r. 3/2001, dallo Sportello unico del Comune di Udine per il rilascio alla Società richiedente del PDC, la Provincia di Udine, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU), l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, hanno fornito pareri di competenza;

**Ritenuto** che i suddetti pareri di competenza non possano essere annoverati, salvo esplicita dichiarazione degli Enti medesimi, in procedimenti di aggiornamento dell'AIA, relativi a modifiche non sostanziali all'impianto, in quanto le procedure per il rilascio di permessi di costruire, sono assoggettate a diversa normativa, che non prevede, diversamente da quanto disposto, nei casi di modifiche non sostanziali, dall'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'istituto del silenzio assenso;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Considerato** che le modifiche proposte dalla Società con la citata nota del 22 dicembre 2010, prevedono, contrariamente a quanto disposto dal decreto n. 2852/2010 che autorizzava la realizzazione dell'impianto di laminazione denominato nuovo Blooming su due edifici separati (capannone linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e capannone da adibirsi a deposito prodotto finito), la realizzazione dell'impianto stesso in una nuova configurazione, che riunisce, in un unico organismo edilizio, i due edifici;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*, della legge 241/1990, del citato decreto del Direttore del Servizio tutela da

inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna n. 2852 del 9 novembre 2010 e di autorizzare, con il presente provvedimento, la linea di laminazione nella sua nuova configurazione che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, la linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - Per le motivazioni in premessa indicate, è revocata l'autorizzazione di cui al decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna n. 2852 del 9 novembre 2010, di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009.

**Art. 2** - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Carnacco, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009.

**Art. 3** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", "punto 1 - CICLO PRODUTTIVO", "Fasi del processo produttivo principale", al decreto n. 1125/2009, il paragrafo "Laminazione", (pagina 28 del decreto AIA n. 1125/2009) viene sostituito dal seguente:

### "Laminazione

Nel processo di laminazione a caldo l'acciaio, proveniente dalle colate continue o il lingotto proveniente dalla fossa e preventivamente riscaldato in forni, viene portato alla forma finale mediante una serie di cilindri disposti in diverse posizioni, mediante le cosiddette "gabbie" di laminazione con cui si ottiene la sezione richiesta.

Tre sono le linee di laminazione:

- a) LAMINAZIONE BLOOMING: il materiale può provenire dalla colata continua MCC 1, MCC3 o dalla fossa; dopo il riscaldamento nei forni a pozzo o nel "Walking beam" viene avviato al "treno di laminazione 900". Successivamente è tagliato, a caldo o a freddo, e inviato a raffreddare o sulla placca o in apposite fosse di lento raffreddamento. I pezzi possono subire, dopo il taglio, un'ulteriore laminazione nel "treno 700" per poi essere tagliati, raffreddati e messi a magazzino;

- b) LAMINAZIONE LUNA (laminatoio LUNA): Il materiale può provenire dalla colata continua MCC2; in questo caso la laminazione è un processo che avviene con continuità dalla colata all'immagazzinamento del prodotto finito. Alternativamente il laminatoio può essere alimentato da blumi di magazzino che sono riscaldati dal forno di riscaldamento "Walking beam".
- c) LAMINAZIONE NUOVO BLOOMING : il materiale può provenire dalla colata continua MCC2; in questo caso la laminazione è un processo che avviene con continuità dalla colata all'immagazzinamento del prodotto finito. Alternativamente il laminatoio può essere alimentato da blumi di magazzino che sono riscaldati dal forno di riscaldamento "Walking beam".

In tutti i casi il materiale viene pulito dalle scaglie con getti di acqua, mantenuto in temperatura mediante un forno a induzione e laminato in un treno di laminazione (LUNA). Seguono le fasi di trattamento termico, collaudo e immagazzinamento.”

**Art. 4** – All'Allegato “DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’”, punto 3 “EMISSIONI”, punto 3.1 “Emissioni in atmosfera”, al decreto n. 1125/2009 (pagina 45 del decreto AIA), vengono inserite le seguenti Tabelle:

<b>Camino E47</b>	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	M47 – Forno di riscaldamento Walking Beam – Nuovo Blooming
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Ossidi di Azoto
Sezione camino	3,14 mq
Portata media dell'emissione	59.500 Nmc/h
Altezza di emissione camino	45,00 ml
Temperatura di emissione	550 ° C
Sistema di abbattimento	NON PRESENTE
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	15,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

<b>Camino E48</b>	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	Forno a campana 1 – Nuovo Blooming
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Ossidi di Azoto
Sezione camino	0,30 mq
Portata media dell'emissione	10.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	25,00 ml
Temperatura di emissione	600 ° C
Sistema di abbattimento	NON PRESENTE
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	5,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

<b>Camino E49</b>	
Numero camini identici:	1
Impianto associato	Forno a campana 2 – Nuovo Blooming
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Ossidi di Azoto
Sezione camino	0,30 mq
Portata media dell'emissione	10.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	25,00 ml
Temperatura di emissione	600 °C
Sistema di abbattimento	NON PRESENTE
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	5,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

<b>Camino E50</b>	
Numero camini identici:	1
Impianto associato	M50 – Troncatrice a caldo
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Polveri
Sezione camino	1,21 mq
Portata media dell'emissione	69.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	23,00 ml
Temperatura di emissione	Ambiente
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche
Tipo di emissione	24 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	10,00 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto

**Art. 5** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.2 "Scarichi idrici", al decreto n. 1125/2009, (pagina 49 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"Nuova linea di laminazione Blooming"

Le seguenti opere sono al servizio del nuovo reparto denominato nuovo Blooming:

- 1) un nuovo impianto di raffreddamento acque denominato WTP Nuovo Blooming;
- 2) una linea per la raccolta di acque meteoriche di prima pioggia da dilavamento delle coperture e dei piazzali che circondano il nuovo edificio;
- 3) una linea per la dispersione delle acque di seconda pioggia;
- 4) uno scarico in fognatura derivante dalla realizzazione dei servizi igienici a servizio del reparto.

Le acque di scarico derivanti da:

- 1) WTP Nuovo Blooming;
  - 2) WTP Colata continua MCC3;
  - 3) Acque di prima pioggia da dilavamento piazzali e coperture Nuovo Blooming;
- saranno riutilizzate in parte all'interno del ciclo di raffreddamento di stabilimento riducendo così la quantità di acqua prelevata dall'azienda da rete industriale o da pozzo.

L'asta fognaria che avvierà queste acque dalla vasca di raccolta (E) e quindi all'interno del canale denominato "Roggia di Palma", gestito dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, sarà mantenuta, ma solamente con la funzione di scarico di emergenza.

Le acque di seconda pioggia saranno avviate a dispersione su terreno al confine della proprietà.

Le acque provenienti dai servizi igienici saranno collegate con la fognatura in corrispondenza della linea di scarico di X700."

**Art. 6** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.3 "Emissioni Sonore" al decreto n. 1125/2009, (pagina 51 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"Nuova linea di laminazione Blooming

Le simulazioni condotte da parte della Società hanno indicato che le emissioni sonore connesse con le attività che si svolgeranno nel nuovo fabbricato, con la linea di laminazione nuovo blooming, garantiranno il rispetto del criterio differenziale e la sostanziale conferma dei livelli sonori antecedenti la futura realizzazione nel periodo di riferimento sia diurno che notturno. A valutazione della Società il nuovo impianto non andrà a determinare significative variazioni sullo stato attuale del rumore ambientale."

**Art. 7** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.4 "Rifiuti", al decreto n. 1125/2009, (pagina 54 del decreto AIA), viene inserita la seguente nuova Tabella:

CER	DESCRIZIONE	IMPIANTO O FASE DI PROVENIENZA	MOVIMENTAZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO / COLLOCAZIONE
100212	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento non pericolosi	Trattamento chimico-fisico acque di spurgo per re immissione nel circuito di raffreddamento	Raccolti in cassone scarrabile ed inviati a smaltitore	Impianto di recupero/smaltimento o autorizzato
120117	Materiale abrasivo di scarto	Sostituzione dei dischi da taglio delle troncatrici a caldo	Rimosso dai macchinari manualmente, posizionato su pallet e movimentato con carrelli elevatori fino all'area di stoccaggio	Impianto di recupero autorizzato Stoccaggio ST 10
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificanti	Manutenzione impianti	Sono aspirati con apposite autobotti direttamente dagli impianti o, nel caso siano contenute in fusti o cisternette, asportate con idoneo automezzo	Conferite a impianto del consorzio obbligatorio oli usati Stoccaggio ST 3
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	Materiale refrattario derivante dalla demolizione dei forni di riscaldamento. Il rifiuto non deriva direttamente dal processo produttivo ma da attività di manutenzione straordinaria (eseguita con frequenza mediamente superiore all'anno).	Caricato con scavatore su camion	Impianto di recupero autorizzato

CER	DESCRIZIONE	IMPIANTO O FASE DI PROVENIENZA	MOVIMENTAZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO / COLLOCAZIONE
190814	Fanghi prodotti dalla pulizia vasche di prima pioggia	Fanghi prodotti dalla pulizia delle vasche	Aspirati da autobotte	Impianto di smaltimento autorizzato  (non si effettua deposito temporaneo)
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	Filtrazione acque meteoriche per inserirle nel ciclo delle acque di raffreddamento  Filtrazione acque meteoriche prima di dispersione sul suolo	Raccolti in cassone scarrabile ed inviati a smaltitore	Impianto di recupero/smaltimento o autorizzato
150202*	Materiale filtrante contenente sostanze pericolose	Impianti di aspirazione polveri	Prelevati al momento della sostituzione e confezionati in big-bag	Avviati a smaltimento  Stoccaggio ST5
100210	Scaglie di laminazione	Il rifiuto è costituito dalla parte superficiale dei lingotti riscaldati che viene eliminata tramite la laminazione	Dai laminatoi la scaglia viene convogliata tramite canalone di flushing (con acqua) in un silos di decantazione e da questo asportata tramite benna e messa a stoccaggio.	Impianti di recupero terzi che la reimpiegano mescolata al cemento per la produzione di pesi.  Stoccaggio ST2
NOTA: L'identificazione degli stoccaggi (deposito temporaneo) è riferita alla documentazione presentata in sede di AIA.				

**Art. 8** – All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", al decreto n. 1125/2009, (pagina 55 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

#### **"4 - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)**

##### **4.1 - Prescrizioni di cui al decreto del Servizio valutazione impatto ambientale n. 2921 del 15 novembre 2010, relative al laminatoio denominato "Nuovo Blooming"**

- dovrà essere predisposto - prima dell'inizio dei lavori - un piano del traffico da e per il cantiere, di concerto con il Comune ed il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale, per garantire la funzionalità della viabilità locale interferita, anche tenendo conto dell'avvio del cantiere per la sistemazione-allargamento di via Buttrio e degli altri cantieri/attività previsti entro il sito ABS S.p.A.;

- dovrà essere adottato, al fine di ridurre al minimo l'apporto di materiali sulla via Buttrio (es. terra, ghiaia), un adeguato sistema per la pulizia dei mezzi di cantiere in uscita dal sito, prevedendo, in caso di necessità, alla pulizia del tratto di strada eventualmente sporcato dagli automezzi in transito;

- dovranno essere adottati efficaci accorgimenti per la limitazione della produzione e diffusione di polveri nell'immediato intorno del sito interessato dalle attività di cantiere;

- in fase di esercizio, al fine di limitare l'aumento delle emissioni in atmosfera degli NOx, il proponente non dovrà superare la quantità annua di NOx attualmente autorizzata in sede di AIA senza il nuovo blooming. In sede di comunicazione del rispetto dei limiti emissivi relativi al Decreto di AIA il proponente dovrà fornire il volume di gas metano consumato annualmente, dal cui valore calcolerà la quantità di NOx immessa nell'atmosfera.

**Art. 9** – All'Allegato A, "Migliori Tecniche Disponibili", punto 3.2 "LAMINAZIONE A CALDO", al decreto n. 1125/2009, il paragrafo "Condizionamento del Semilavorato" (pagina n. 57 del decreto AIA), viene sostituito dal seguente:

**Condizionamento del semilavorato**

Adozione delle seguenti tecniche alla scalfatura tramite macchinario fisso:	
- sistema di captazione delle emissioni e conseguente depolverazione dell'aeriforme captato mediante filtro a tessuto o elettrofiltro a secco o ad umido (nel caso di fumi molto umidi)	non applicabile
- trattamento delle acque derivanti dalla filtrazione ad umido per la separazione dei solidi	non applicabile
Adozione di un sistema fisso di captazione delle emissioni che si verificano durante la molatura e conseguente depolverazione dell'aeriforme captato mediante filtro a tessuto	<b>PARZIALMENTE APPLICATA</b>

**Art. 10** – All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA" (pagina n. 75 del decreto AIA), al decreto n. 1125/2009, vengono aggiunti i seguenti punti di emissione:

**Punto di emissione E47: FORNO DI RISCALDO WALKING BEAM – NUOVO BLOOMING**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	59.500	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup>

Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).

**Punto di emissione E48: FORNO A CAMPANA 1 – NUOVO BLOOMING**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	10.000	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup>

Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).

**Punto di emissione E49: FORNO A CAMPANA 2 – NUOVO BLOOMING**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	10.000	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup>

Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).

**Punto di emissione E50: TRONCATRICE A CALDO**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	69.000	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Art. 11** – All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "Ulteriori prescrizioni", (pagina n. 77 del decreto AIA), vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- in riferimento ai condotti di emissione denominati E47, E48, E49 ed E50:

1) l'obiettivo, il Piano e il rapporto di misura finale dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259, con particolare riferimento ai punti 6.1 e 6.2;

2) i punti di campionamento dovranno essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 x 250 mm., dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm. di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm.);

- la Società dovrà prevedere, per l'impianto "Nuovo Blooming", l'installazione di bruciatori "low NOx".

**Art. 12** – All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "PRESCRIZIONI", al decreto n. 1125/2009, al punto 3 – MANUTENZIONI, (pagina n. 83 del decreto AIA) viene aggiunto il seguente punto:

**3.4 VASCA DI ACCUMULO DELLE ACQUE METEORICHE E SISTEMA DI SEDIMENTAZIONE/DISOLEATURA (NUOVO BLOOMING)**

descrizione		frequenza minima
3.4.1	pulizia e rimozione sedimenti ed olii vasche di prima pioggia	Annuale
3.4.2	verifica stato usura giranti e relativa pulizia – verifiche assorbimento	Annuale
3.4.3	verifica funzionalità ed eventuale manutenzione completa pompe	Annuale
3.4.4	verifica funzionalità e corretta taratura indicatori di livello idrico	Annuale
3.4.5	pulizia completa disoleatori a pacchi lamellari (scarico nuova forgia + nuovo Blooming)	1 volta / anno
3.4.6	pulizia pacco lamellare disoleatori (scarico nuova forgia + nuovo Blooming)	2 volte / anno

Le operazioni di manutenzione/gestione dovranno essere annotate su appositi registri di impianto, indicando data e tipologia d'intervento.

**Art. 13** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "ELENCO SCARICHI IN FOGNATURA", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "PRESCRIZIONI" (pagina n. 87 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

**13) GESTIONE NUOVA LINEA DI LAMINAZIONE BLOOMING (NUOVA CONFIGURAZIONE IN UN UNICO ORGANISMO EDILIZIO)**

**13.1 in materia di gestione delle acque reflue e meteoriche**

13.1.1 la Società ABS S.p.a. dovrà effettuare, in fase esecutiva, per quanto possibile, una razionalizzazione degli impianti di raccolta delle acque reflue e meteoriche originate dal fabbricato dell'impianto "Luna" poste nelle aree limitrofe a quelle di intervento, in particolare con l'obiettivo di raccogliere e destinare al riutilizzo anche una quota parte delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del fabbricato esistente (imp. "Luna"). A fine lavori dovrà essere prodotta e trasmessa al Consorzio ed al Gestore della fognatura consortile una tavola di aggiornamento della planimetria generale delle fognature interne del sito ed un particolare "as built" in scala adeguata (almeno 1:250) delle aree/edifici interessati dai lavori (per la redazione dell'elaborato si faccia riferimento al punto 3.5.2, allegato 3, del Regolamento di Fognatura ZIU);

13.1.2 la Società ABS S.p.a. dovrà, in fase di esercizio, individuare apposite procedure per la gestione (impiego) delle acque meteoriche di dilavamento nei processi produttivi affinché sia garantito lo svuotamento della vasca di accumulo in progetto entro 48 ore dalla fine di ogni evento meteorico significativo;

13.1.3 le canalizzazioni interne di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere differenziate ed opportunamente contraddistinte da un sistema di identificazione (es. mediante applicazione di un contrassegno sui pozzetti di ispezione), al fine di evitare qualsiasi forma di commistione tra acque meteoriche ed acque di processo;

**Art. 14** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI", (pagina n. 89 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

7. Relativamente alla capacità di accumulo e/o riutilizzo dei reflui, in particolare nei periodi di fermo degli impianti produttivi, la vasca di accumulo di 600 mc dovrà essere tempestivamente svuotata al fine di garantirne la completa disponibilità per l'evento meteorico successivo.

**Art. 15** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", al decreto n. 1125/2009, nella Tabella 2 – Inquinanti monitorati (pagina n. 98 del decreto AIA), vengono inseriti i nuovi punti di emissione denominati E47, E48, E49 ed E50:

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione				Frequenza controllo		Metodi
	E47	E48	E49	E50	continuo	discontinuo	
Polveri Totali	x	x	x	x		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
NOx	x	x	x			annuale	

**Art. 16** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Rifiuti", al decreto n. 1125/2009, la Tabella 12 – Controllo rifiuti in uscita (pagina n. 106 del decreto AIA), viene sostituita dalla seguente:

Tab. 12 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento /recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
100207*	avviati a recupero frazione di zinco	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno
100210	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 1 anno
100212	avviati a impianto di recupero	<b>controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico</b>	<b>al carico</b>	<b>registro di carico scarico formulario</b>
120101	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
120112*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimico	annuale	conservazione analisi per 1 anno
120117	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
120301*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimico	annuale	conservazione analisi per 1 anno
130205*	consorzio oli usati	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
130502*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
130802*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
150103	Avviati a impianto di recupero/ messo in riserva	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 2 anni
150104	Avviati a impianto di recupero/ messa in riserva	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimico	biennale	conservazione analisi per 2 anni

150106	Avviati a impianto di recupero/ messa in riserva	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 2 anni
150110*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	al carico
150202*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico		registro di carico scarico formulario
160103	Avviati o impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	
160209*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno
160213*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
160214	Avviati a impianto di messa in riserva	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	conservazione analisi per 2 anni
160216	Avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
160304	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
160601*	cofat	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
160708*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno
161104	Avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	nessuna
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	biennale	
170405	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
170407	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	nessuna
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per 1 anno

170603*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
190814	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	allo smaltimento paichè pradatto saltuariamente	//
190902	avviati a impianto di recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario

**Art. 17** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

Trieste, 16 FEB. 2012



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dotting Pierpaolo Gubertini





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**Decreto n. 311**

STINQ - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 152/2006. Aggiornamento (3), ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009.

Modifiche relative alla costruzione di un nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi e alla dismissione del punto di emissione E20 (Colaminatoio - Shuttle/Scarfer).

**Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**

#### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed

ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;
- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna n. 2852 del 9 novembre 2010, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2-ter, del d.lgs 152/2006, come modificato dell'articolo 2, comma 30, lettera b), del d.lgs 128/2010 (modifiche relative alla realizzazione di una linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e di un capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1081 del 26 maggio 2011, con il quale sono stati stralciati dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125/2009, l'impianto di betonaggio e la relativa area su cui insiste l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 – 4 – DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010;

### **NUOVO MAGAZZINO GENERALE DEI RICAMBI E DEPOSITO FUSTI OLI E BOMBOLE**

**Vista** la nota prot. n. PG/U 0131263 del 2 novembre 2009, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha inviato la documentazione relativa alla costruzione del nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, e ha chiesto, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale, di pronunciarsi in merito alla sostanzialità delle modifiche in argomento;

**Vista** la nota prot. n. PG/U 0094212 del 29 luglio 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha inviato, tra l'altro, in numero di otto copie, nuova documentazione tecnica progettuale che ricomprende tutta la documentazione già trasmessa;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10 – 50910 – UD/AIA/11 del 23 agosto 2010, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO Centrale Friuli e al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, la citata nuova documentazione progettuale;
- chiesto agli Enti di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito alle modifiche comunicate dalla Società ABS S.p.a.;
- ha comunicato allo Sportello unico del Comune di Udine che la costruzione del nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, non si configura quale modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs 59/2005 (ora articolo 5, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 152/2006);

**Vista** la nota prot. n. 7729/2010/SA/PA/12 del 19 agosto 2010, con la quale l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi, per quanto di riferimento ambientale, all'esecuzione delle opere in progetto, indicando peraltro che:

- la realizzazione potrà procedere al termine delle operazioni di recupero di scorie di acciaieria definite rifiuto, e ripristino ambientale;
- le terre di scavo dovranno preferibilmente essere avviate a smaltimento;

- il vano ricarica batterie dovrà essere dotato di bacino di contenimento di conformazione analoga a quella dei box deposito oli;

**Considerato** che quanto indicato dall'ARPA circa la realizzazione del magazzino deposito generale ricambi e deposito fusti oli e bombole solo ad avvenuta operazione di recupero scorie e ripristino ambientale, fa riferimento ad aspetti di carattere esclusivamente edile, gestiti dal Comune di Pozzuolo del Friuli nell'ambito del Permesso di costruire (PDC) n. 17/10 del 6 maggio 2010, che esulano dall'autorizzazione integrata ambientale;

**Considerato** inoltre che anche l'indicazione dell'ARPA relativa all'avvio preferibilmente a smaltimento delle terre di scavo, fa riferimento ad aspetti di carattere esclusivamente edile che esulano dall'autorizzazione integrata ambientale;

**Ritenuto** di fare propria l'indicazione dell'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Udine, contenuta nella citata nota del 19 agosto 2010 e relativa alla dotazione di un bacino di contenimento per il vano ricarica batterie;

**Vista** la nota prot. n. 1927 del 27 settembre 2010, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale ha confermato il contenuto del proprio parere favorevole (prot. n. 776 del 24 aprile 2010) reso allo Sportello Unico del Comune di Udine, nell'ambito del procedimento volto al rilascio, alla Società ABS S.p.a., del permesso di costruire il nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole;

**Considerato** che:

- ai fini del rilascio del citato parere prot. n. 776 del 24 aprile 2010, lo ZIU ha chiesto, in via preventiva, all'AMGA Azienda Multiservizi S.p.a. di esprimersi in merito alla richiesta della Società ABS S.p.a.;

- l'AMGA Azienda Multiservizi S.p.a. con nota prot. n. 5200 del 15 aprile 2010, ha comunicato allo ZIU che nulla osta alla realizzazione delle opere previste, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) la linea di raccolta delle acque meteoriche del piazzale in oggetto sarà canalizzata direttamente alle condotte afferenti il sistema di scarico n. 8N – X700N (bacino di pertinenza "nuova forgia");

2) la linea di raccolta delle acque provenienti dalle coperture dell'edificio sarà convogliata al sistema di raccolta, accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche raccolte sulle coperture del nuovo impianto Blooming;

3) entro 90 giorni dalla data di ricevimento del permesso di costruire produrre una relazione tecnica illustrativa relativa alle opere di adeguamento alla rete di raccolta delle acque meteoriche richieste ed un aggiornamento delle tavole grafiche di progetto n. 0977-2-DS005 "Planimetria di dettaglio bacino X700 – fase 3" e n. 0910-2-DA06A "Planimetria generale con indicazione scarichi idrici a sud di via Buttrio" di data 25 febbraio 2010, a firma dell'ingegner Lucio Asquini;

4) la Società dovrà produrre a fine lavori documentazione tecnica "as built";

**Considerato** inoltre che nel parere prot. n. 776 del 24 aprile 2010, lo ZIU ha fatto rilevare che:

- l'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'intervento è attualmente occupata dall'impianto di recupero scorie pertanto prima dell'inizio dei lavori dovranno essere completate le operazioni autorizzate con delibera della Giunta provinciale n. 27/2009, nel rispetto delle specifiche prescrizioni impartite dalla Provincia e dall'ARPA;

- resta inteso che il decreto AIA in possesso della Società dovrà essere aggiornato secondo quanto previsto dal d.lgs 59/2005 e s.m.i.;

**Considerato** che la rilevazione dello ZIU circa la realizzazione del magazzino deposito generale ricambi e deposito fusti oli e bombole solo ad avvenuta operazione di recupero scorie e ripristino ambientale, fa riferimento ad aspetti di carattere esclusivamente edile, gestiti dal Comune di Pozzuolo del Friuli nell'ambito del Permesso di costruire (PDC) n. 17/10 del 6 maggio 2010, che esulano dall'autorizzazione integrata ambientale;

**Considerato** inoltre che l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale della Società ABS S.p.a., come inteso dallo ZIU nella citata nota del 21 aprile 2010, è disposto a facoltà dell'autorità competente, che procede, ove lo ritenga necessario, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

**Ritenuto** di recepire, in quanto condivisibili, le citate prescrizioni dell'AMGA (nota prot. n. 5200 del 15 aprile 2010), ad eccezione della prescrizione n. 3, in quanto la Società ha adempiuto alla stessa, fornendo, con nota prot. n. AMB 061/2001 del 5 settembre 2011, le integrazioni richieste;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-30603-UD/AIA/11 del 13 settembre 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- inviato al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO Centrale Friuli e al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, la documentazione integrativa di cui alla nota della Società del 13 settembre 2011;
- chiesto agli Enti coinvolti di esprimere, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, il proprio parere in merito;

**Vista** la nota prot. n. 1576 del 20 settembre 2011, con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (ZIU) ha fatto le seguenti osservazioni:

- la soluzione tecnica transitoria proposta, ovvero l'invio della frazione di "prima pioggia" al sistema di raccolta/trattamento del bacino "nuova forgia" afferente lo scarico X700N, risulta adeguata (la frazione eccedente verrà infiltrata nel terreno a mezzo di batteria di pozzi perdenti);
- gli elaborati non riportano le modalità tecniche ed esecutive relative al progetto di deviazione del flusso meteorico delle coperture dell'edificio al sistema di raccolta, accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche previsto per il nuovo impianto blooming; tali aspetti dovranno essere comunque approfonditi prima dell'inizio dei lavori del nuovo blooming e la Società dovrà presentare - prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo blooming - idonea documentazione tecnica;

**Vista** la nota prot. n. 2011/115505 del 4 ottobre 2011, con la quale la Provincia di Udine ha comunicato:

- di non ritenere necessario, relativamente alle **emissioni in atmosfera**, esprimere alcun parere in merito alla realizzazione del nuovo magazzino generale ricambi e deposito fusti, oli e bombole, in quanto non vengono dichiarate modifiche né relativamente alle emissioni diffuse, né riguardo a quelle convogliate;
- che nulla osta, relativamente alla **gestione delle acque reflue**, alla realizzazione del nuovo magazzino generale ricambi e deposito fusti, oli e bombole;

## **FABBRICATO DA ADIBIRSI A LABORATORIO ANALISI**

**Vista** la nota prot. n. 0122089 del 11 ottobre 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha inviato la documentazione, già presentata dalla Società ABS S.p.a. allo Sportello stesso in data 16 settembre 2010, relativa alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi e ha chiesto, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale, di pronunciarsi in merito alla sostanzialità delle modifiche in argomento;

**Vista** la nota prot. n. 9310/2010/SA/PA/12 del 7 ottobre 2010, con la quale l'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine non ha ravvisato elementi ostativi, per quanto di riferimento ambientale, all'esecuzione delle opere in progetto;

**Viste** le note prot. n. STINQ – 64369 – UD/AIA/11 del 12 novembre 2010 e prot. n. STINQ – 64411 – UD/AIA/11 del 12 novembre 2010, con le quali il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO Centrale Friuli e al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, la citata documentazione progettuale;
- chiesto agli Enti di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito alle modifiche comunicate dalla Società ABS S.p.a.;
- comunicato allo Sportello unico del Comune di Udine che la realizzazione del fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi, non si configura quale modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs 59/2005 (ora articolo 5, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 152/2006);

**Vista** la nota prot. n. 2381 del 25 novembre 2010, con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (ZIU) ha formulato le seguenti prescrizioni:

- il sistema di scarico dei servizi igienici del nuovo laboratorio alle condotte recapitanti allo scarico 8N-X700 dedicato, dovrà consentire il collegamento di nuovi o eventualmente preesistenti servizi igienici dello stabilimento, attualmente non serviti dalla fognatura interna;
- produrre, a fine lavori, la specifica documentazione tecnica "as built";

**Ritenuto** di inserire nel presente provvedimento, opportunamente riformulate, le citate prescrizioni del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (ZIU);

**Vista** la nota prot. n. 18114 del 2 dicembre 2010, con la quale il Comune di Pozzuolo del Friuli ha fatto proprie le suddette prescrizioni dello ZIU e ha chiesto conseguentemente che le stesse vengano rispettate dalla Società ABS S.p.a.;

## **DISMISSIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE E20**

**Vista** la nota del 2 febbraio 2011, con la quale la Società ABS S.p.a. ha, tra l'altro, comunicato la dismissione del punto di emissione E20 (Colaminatoio – Shuttle/Scarfer);

**Vista** la nota prot. n. ALP.10 – 39011 – UD/AIA/11 del 26 novembre 2009, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società ABS S.p.a. di voler trasmettere, per il tramite dello Sportello Unico del Comune di Udine, la quietanza di avvenuto pagamento dell'attività istruttoria, specificando, peraltro, che i termini previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, decorreranno dalla data di ricevimento della quietanza

medesima;

**Vista** la nota prot. n. PG/U 0094212 del 29 luglio 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha inviato, tra l'altro, la quietanza di avvenuto pagamento dell'attività istruttoria;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cagnacco, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009.

**Art. 2** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", "INQUADRAMENTO TERRITORIALE" al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "Stabilimento (pagina 24 del decreto AIA n. 1125/2009), vengono aggiunte le seguenti lettere:

- s. nuovo magazzino deposito generale ricambi e deposito fusti oli e bombole,
- t. nuovo laboratorio analisi.

**Art. 3** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.2 ""Scarichi idrici" al decreto n. 1125/2009, (pagina 49 del decreto AIA n. 1125/2009), viene aggiunto il seguente paragrafo:

Rete smaltimento acque relative al magazzino deposito generale ricambi e deposito fusti oli e bombole

Le acque di scarico generate dal capannone magazzino e dalla tettoia deposito per fusti di oli e bombole, derivano dal dilavamento delle coperture e del piazzale e dai servizi igienici del nuovo magazzino generale.

1) scarico acque meteoriche originato dalle coperture

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture sono smaltite tramite convogliamento in pozzi perdenti.

2) scarico acque meteoriche originato dalla viabilità

Le acque meteoriche provenienti dalla viabilità sono smaltite tramite convogliamento alla vasca di prima pioggia in X700.

3) scarico acque provenienti dai servizi igienici

Le acque provenienti dai servizi igienici del magazzino deposito generale ricambi sono convogliate alla fognatura consortile, tramite lo scarico X700N.

**Art. 4** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "PRESCRIZIONI" (pagina n. 87 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

13) MAGAZZINO DEPOSITO GENERALE RICAMBI E DEPOSITO FUSTI OLI E BOMBOLE

13.1 La Società deve canalizzare la linea di raccolta delle acque meteoriche del piazzale del magazzino in argomento, direttamente alle condotte afferenti il sistema di scarico n. 8N – X700N (bacino di pertinenza "nuova forgia");

13.2 La Società deve convogliare la linea di raccolta delle acque provenienti dalle coperture dell'edificio al sistema di raccolta, accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche delle coperture del nuovo impianto Blooming. **Nelle more della realizzazione del nuovo impianto Blooming la Società invierà la frazione di prima pioggia al sistema di raccolta/trattamento del bacino "nuova forgia" afferente lo scarico X700N, infiltrando la frazione eccedente nel terreno a mezzo di batteria di pozzi perdenti;**

13.3 La Società dovrà produrre a fine lavori documentazione tecnica "as built";

13.4 La Società, prima dell'inizio dei lavori del nuovo blooming, dovrà approfondire gli aspetti relativi alle modalità tecniche ed esecutive riguardanti il progetto di deviazione del flusso meteorico delle coperture dell'edificio al sistema di raccolta, accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche previsto per il nuovo impianto blooming e fornire, in proposito, **al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (ZIU)**, idonea documentazione tecnica;

**Art. 5** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "PRESCRIZIONI" (pagina n. 87 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

14) LABORATORIO ANALISI

14.1 il sistema di scarico dei servizi igienici del nuovo laboratorio recapiterà allo scarico 8N-X700 e dovrà essere dimensionato in modo tale da consentire il collegamento, dei preesistenti servizi igienici dello stabilimento attualmente non serviti dalla fognatura interna nonché di eventuali nuovi servizi. Detti collegamenti dovranno essere realizzati secondo le indicazioni che, caso per caso, il gestore della fognatura ZIU vorrà evidenziare;

14.2 la Società dovrà produrre, ad avvenuta conclusione dei lavori, specifica documentazione tecnica "as built".

**Art. 6** – All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.1 "Emissioni in atmosfera", al decreto n. 1125/2009 (pagina 38 del decreto AIA), la Tabella relativa al punto di emissione E20 viene cassata.

**Art. 7** – All'Allegato B, EMISSIONI IN ATMOSFERA, Emissioni puntuali, al decreto n. 1125/2009 (pagina 69 del decreto AIA), il punto di emissione E20 (Colaminatoio – SHUTTLE / SCARFER) viene cassato.

**Art. 8** – All'Allegato B, al decreto n. 1125/2009 (pagina 92 del decreto AIA), il paragrafo "GESTIONE DEI RIFIUTI", viene sostituito dal seguente:

### **GESTIONE DEI RIFIUTI**

L'attività di recupero rifiuti R13 - R4 è autorizzata per i seguenti rifiuti, aventi codice identificativo:

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Area di stoccaggio</b>
17.04.05	ferro e acciaio	Qualisteel
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio	Qualisteel
19.12.02	metalli ferrosi	Qualisteel
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	ABS

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere mantenute distinte e separate le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed uscita;
- b) le aree e contenitori di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate e delimitate con apposita segnaletica orizzontale/verticale, cartellonistica ed idonei sistemi di confinamento, al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti e delle aree autorizzate per lo svolgimento dell'attività;
- c) sul Registro disciplinato dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 deve essere effettuata la registrazione degli scarichi a trattamento interno (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti in ingresso;
- d) i rifiuti ritirati e destinati a recupero devono, indipendentemente dal codice CER attribuito dal produttore e dalla loro provenienza, essere compatibili per composizione merceologica e chimico-fisica con il processo di lavorazione previsto ed il loro stoccaggio deve avvenire in modo da non comprometterne il successivo recupero;
- e) con riferimento alla fase di verifica di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto, è fissato al 5% in peso il contenuto massimo di materiale non conforme presente nel carico in ingresso tale da determinare il respingimento totale del carico (in caso di contenuto minore o uguale il respingimento potrà essere parziale). I rifiuti non conformi dovranno essere immediatamente ricaricati sul mezzo di trasporto e di tale respingimento dovrà essere data comunicazione a mezzo fax ed entro la stessa giornata all'Amministrazione Provinciale e, nel caso di provenienza dei rifiuti dal territorio extra provinciale, anche all'Ente competente in materia di controllo rifiuti;
- f) il deposito/stoccaggio del materiale in cumuli deve avvenire a garanzia di stabilità e nel rispetto della sicurezza dei lavoratori;
- g) è vietato il conferimento in impianto di rifiuti pericolosi, nonché dei rifiuti elettrici ed elettronici soggetti al rispetto del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005;
- h) la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione;
- i) la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998;
- j) il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero " R13-messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita e/o selezione e/o frantumazione e/o macinazione e/o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- k) con specifico riferimento alla materia prima secondaria prodotta dalle operazioni di recupero effettuate in impianto, di prescrivere che:
  - ai fini della sua qualificazione come materia prima secondaria, siano rispettate le specifiche di cui al p.to 3 del Suballegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. del 5 febbraio 1998 e succ. mod. int., sia in

termini di tenori d'impurezze presenti, sia in termini qualitativi di conformità alle specifiche tecniche indicate;

- la verifica del rispetto delle caratteristiche di cui al punto sopra avvenga con frequenza almeno annuale;

l) provvedere all'aggiornamento almeno una volta all'anno della scheda G e, in ogni caso, ad ogni variazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti.

m) **in relazione alla realizzazione del magazzino deposito generale ricambi e deposito fusti oli e bombole, la Società deve dotare di bacino di contenimento di conformazione analoga a quella dei box deposito oli, il vano ricarica batterie.**

**Art. 9** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", al decreto n. 1125/2009, nella tabella 2 – Inquinanti monitorati (pagina 96 del decreto AIA) **il punto di emissione E20 (Colaminatoio – SHUTTLE / SCARFER) viene cassato.**

**Art. 10** – Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

Trieste, 14 FEB. 2012

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE REGIONALE ENERGIA E POLITICHE AMBIENTALI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. Ing. Pierpaolo Gubertini





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 1081

STINQ - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 152/2006. Stralcio dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009, dell'impianto di betonaggio e dell'area su cui insiste l'impianto stesso.

**Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Visto** l'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;
- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna n. 2852 del 9 novembre 2010, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2-ter, del d.lgs 152/2006, come modificato dell'articolo 2, comma 30, lettera b), del d.lgs 128/2010 (modifiche relative alla realizzazione di una linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e di un capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Vista** la nota prot. n. AMB 076/2010 del 5 luglio 2010, con la quale la Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, ha comunicato la modifica dell'impianto di cui al citato decreto n. 1125/2009, in quanto l'impianto di betonaggio e l'area su cui insiste l'impianto stesso, già ricompresi nell'AIA, verranno dati in gestione alla Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. con sede legale in Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 26;

**Considerato** che l'affidamento in gestione alla Società General Beton Triveneta S.p.A. dell'impianto di betonaggio e dell'area su cui insiste l'impianto stesso, non ricade nella fattispecie di modifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs 59/2005 (ora articolo 5, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 152/2006);

**Ritenuto** che l'affidamento di cui sopra comporti l'emanazione di un provvedimento di stralcio dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125/2009, del citato impianto di betonaggio e della relativa area su cui insiste l'impianto stesso;

**Considerato** che:

- le acque meteoriche di dilavamento dell'area di lavorazione del betonaggio (impianto stesso, rampe di carico/scarico, silos contenenti ceneri) sono convogliate ad una vasca di decantazione a comparti per il successivo riutilizzo (lavaggio impianto, lavaggio interno

autobetoniere, ciclo di produzione), il cui troppo pieno è collegato allo scarico S1 della Divisione Global Blue ovvero alla vasca di laminazione V1;

- le acque meteoriche ricadenti sull'area destinata a viabilità mezzi di pertinenza dell'impianto di betonaggio sono convogliate allo scarico S2 della Divisione Global Blue (sistema di raccolta delle acque di prima pioggia);

- la fognatura consortile "nera" accoglie le acque meteoriche raccolte nella vasca di prima pioggia e nella vasca V1 tramite lo scarico n. 7N, con sigla GBN, la cui titolarità è in capo alla Società ABS S.p.a.;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 152/2006;

**Considerato** che a seguito dell'emanazione del presente provvedimento l'area su cui insiste l'impianto di betonaggio sarà gestita dalla Società General Beton Triveneta S.p.a., si ritiene di confermare, con le opportune modifiche, la prescrizione di cui al punto 7.2, dell'Allegato B, GESTIONE ACQUE REFLUE, PRESCRIZIONI, punto 7 – RISPARMIO IDRICO, al decreto n. 1125/2009 (pag. 85 del decreto), che di seguito si riporta:

*"7.2 Le acque meteoriche raccolte nell'area sottostante il betonaggio (Divisione Global Blue) saranno destinate integralmente al riutilizzo nel ciclo di produzione di calcestruzzo, per le normali operazioni di lavaggio dell'impianto e per la pulizia interna delle betoniere."*

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-43895-UD/AIA/11 del 13 luglio 2010, con la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ha trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), al Comune di Pavia di Udine (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale e all'AATO Centrale Friuli, la documentazione tecnica relativa alla comunicazione di cui alla citata nota della Società datata 5 luglio 2010, chiedendo agli Enti stessi di voler esprimere, per quanto di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota protocollo n. 11963 del 9 agosto 2010, con la quale il Comune di Pavia di Udine ha comunicato che l'area relativa all'impianto di betonaggio ricade completamente sul territorio comunale di Pozzuolo del Friuli e che pertanto l'Ente medesimo non esprime alcun parere in merito;

**Vista** la nota prot. n. 1722 del 24 agosto 2010, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale dà il proprio nulla osta allo stralcio dell'impianto di betonaggio e della relativa area su cui è situato l'impianto stesso, a condizione che vengano rispettate da parte di ABS S.p.a. le specifiche prescrizioni riguardanti la conduzione e l'adeguamento degli impianti di scarico dell'area di betonaggio che rimangono in carico alla Società medesima;

**Considerato** che con la medesima nota del 24 agosto 2010, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale ha inoltre:

- comunicato di non avere evidenza che la Società abbia adempiuto alla prescrizione di cui al punto 7.3, dell'Allegato B, GESTIONE ACQUE REFLUE, PRESCRIZIONI, punto 7 – RISPARMIO IDRICO, al decreto n. 1125/2009 (pag. 85 del decreto), che qui di seguito si

riporta:

*Dovrà essere completato, entro il termine di cui al punto 4 della Tabella "Cronoprogramma" in attinenza alla gestione delle acque reflue" (pag. 91 del decreto n. 1125/2009), l'impianto di riutilizzo delle acque meteoriche per la produzione di calcestruzzo, mediante l'installazione di una tubazione di mandata delle acque del bacino di laminazione (vasca V1) alla linea di acquedotto industriale, come dal progetto indicato all'allegato 9 del fascicolo tecnico datata febbraio 2009, relativo all'istanza del 27 febbraio 2009;*

- comunicato di non avere evidenza che la Società abbia adempiuto alla prescrizione di cui al punto 12.4, dell'Allegato B, GESTIONE ACQUE REFLUE, PRESCRIZIONI, punto 12 – GESTIONE IMPIANTO DI BETONAGGIO (Divisione Global Blue), al decreto n. 1125/2009 (pag. 87 del decreto), che qui di seguito si riporta:

*La Società provvederà ad associare alla fognatura delle acque nere lo scarico del gruppo servizi igienici dell'impianto di betonaggio, secondo le indicazioni del gestore della fognatura Z.I.U..*

- suggerito di prescrivere alla Società di segnalare in sito del perimetro dell'area d'impianto con idonea segnaletica orizzontale e/o verticale, al fine di una migliore individuazione;

**Preso atto** che la Società ABS S.p.a. ha dichiarato, con nota prot. n. AMB 103/2010 del 22 dicembre 2010, di aver adempiuto a quanto previsto dalla prescrizione di cui al citato punto 7.3, dell'Allegato B, al decreto n. 1125/2009, allegando specifica documentazione tecnica e fotografica;

**Vista** la nota prot. n. 303 del 14 febbraio 2011, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale ha comunicato che l'AMGA (gestore della fognatura consortile) ha verificato l'avvenuta esecuzione delle opere prescritte al citato punto 7.3 dell'Allegato B, GESTIONE ACQUE REFLUE, PRESCRIZIONI, punto 7 – RISPARMIO IDRICO, al decreto n. 1125/2009 (pag. 85 del decreto);

**Vista** la nota prot. n. AMB 010/2011 del 28 febbraio 2011, con la quale la Società ABS S.p.a., in relazione agli adempimenti inerenti la prescrizione di cui al punto 12.4 dell'allegato B, GESTIONE ACQUE REFLUE, PRESCRIZIONI, punto 12 – GESTIONE IMPIANTO DI BETONAGGIO - Divisione Global Blue, ha proposto di realizzare un collegamento fra la vasca a tenuta e la rete fognaria nera "industriale", transitante a circa 30 metri dalla vasca stessa;

**Considerato** che con nota prot. n. 456 del 9 marzo 2011, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale ha comunicato il proprio nulla osta all'esecuzione delle opere di collegamento sopra descritte, come proposte dalla Società, specificando che, a fine lavori, la Società stessa dovrà adempiere a quanto disposto dall'articolo 66, comma 6, del Regolamento di fognatura consortile che qui di seguito si riporta:

*" in tutti i casi nei quali venga apportata una modifica alla situazione degli impianti di scarico autorizzati, l'utente è tenuto a presentare al Consorzio e, per esso al Gestore, la documentazione tecnica aggiornata descrittiva della citata modifica (es. planimetrie "as built", ecc.);"*

**Preso atto** che non è pervenuta, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), della Provincia di Udine, dell'ARPA FVG, dell'ARPA Dipartimento provinciale di Udine, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e dall'AATO Centrale Friuli, alcuna osservazione in merito allo stralcio dall'autorizzazione integrata ambientale della Società ABS S.p.a., dell'impianto e dell'area in argomento;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 43895 - UD/AIA/11 del 15 marzo 2011, con la quale il

Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ha trasmesso, sotto forma di bozza, al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale e all'AATO Centrale Friuli, il provvedimento relativo allo stralcio dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009, dell'impianto di betonaggio e dell'area su cui insiste l'impianto stesso, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito, specificando che in assenza di riscontro si sarebbe provveduto al rilascio della formale autorizzazione;

**Vista** la nota prot. n. 2784/2011/SA/PA/12 del 28 marzo 2011, con la quale l'ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha comunicato, relativamente alla bozza del provvedimento di stralcio sopra menzionata, che non vi sono osservazioni riguardo alla modifica del quadro delle emissioni in atmosfera e che vengono lasciate al gestore della fognatura le indicazioni per la gestione delle acque reflue;

**Vista** la nota prot. n. 595 del 29 marzo 2011, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU) ha formulato le proprie osservazioni riguardo la bozza del provvedimento di stralcio in argomento;

**Considerato** che dalla data di emanazione del presente atto l'impianto di betonaggio risulterà privo della necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di procedere al rilascio di un provvedimento di stralcio dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125/2009, dell'impianto di betonaggio e dell'area su cui è situato l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 - 4 - DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010, subordinandone l'efficacia all'acquisizione, da parte della Società General Beton Triveneta S.p.a., della necessaria autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - Sono stralciati dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009, l'impianto di betonaggio e la relativa area su cui insiste l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 - 4 - DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010.

**Art. 2** - L'efficacia dello stralcio di cui all'articolo 1 è subordinata all'acquisizione, da parte della Società General Beton Triveneta S.p.a., della necessaria autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera della Provincia di Udine per l'impianto di betonaggio.

**Art. 3** – All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 1 – CICLO PRODUTTIVO, "Descrizione generale dei processi produttivi secondari", al decreto n. 1125/2009, il paragrafo "Impianto di betonaggio" (pagina 30 del decreto n. 1125/2009), viene sostituito dal seguente:

" Movimentazione materiale Ecogravel

La Società ABS S.p.a. gestisce ed organizza all'interno dell'area dedicata all'attività di lavorazione dell'ECOGRAVEL (Divisione Global Blue), la movimentazione dell'aggregato industriale "Ecogravel", nelle sue varie granulometrie.

**Art. 4** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 – EMISSIONI, punto 3.1 – Emissioni in atmosfera, al decreto n. 1125/2009, la Tabella relativa ai camini dal n. 41 al n. 46 (pagina 45 del decreto n. 1125/2009), viene cassata.

**Art. 5** – All'Allegato B, EMISSIONI IN ATMOSFERA, Emissioni puntuali, al decreto n. 1125/2009, viene eliminato il riferimento di seguito indicato (pagina 75 del decreto n. 1125/2009):

*"Punto di emissione E41, E42, E43,E44, E45, E46: SILOS DI STOCCAGGIO CEMENTI LEGANTI*

*Non vengono prescritti limiti di emissione per questa tipologia di impianti. Si rimanda alla tabella 3 del Piano di monitoraggio e controllo per la manutenzione e sostituzione sui sistemi di abbattimento."*

**Art. 6** - All'Allegato B, GESTIONE ACQUE REFLUE, PRESCRIZIONI, punto 7 – RISPARMIO IDRICO, al decreto n. 1125/2009 (pag. 85 del decreto), la prescrizione di cui al punto 7.2 viene sostituita dalla seguente:

*"7.2 Le acque meteoriche raccolte nell'area su cui insiste l'impianto di betonaggio, gestita dalla Società General Beton Triveneta S.p.a., saranno integralmente riutilizzate nel ciclo di produzione del calcestruzzo, nelle normali operazioni di lavaggio dell'impianto e nella pulizia interna delle betoniere."*

**Art. 7** - All'Allegato B, GESTIONE ACQUE REFLUE, PRESCRIZIONI, il punto 12 (pag. 87 del decreto n. 1125/2009) viene sostituito dal seguente:

**"12) GESTIONE AREA DIVISIONE GLOBAL BLUE**

12.1 La Società ABS S.p.a., nelle normali condizioni di esercizio dell'impianto di betonaggio, dovrà mantenere serrata l'apposita paratoia del "troppopieno" della vasca di decantazione.

12.2 La Società ABS S.p.a., in caso di prolungato fermo impianto, al fine di garantire il corretto drenaggio delle acque meteoriche, potrà aprire il by-pass in direzione flusso verso il bacino di laminazione, solamente in modo manuale e previa comunicazione al Gestore della fognatura.

12.3 La Società ABS S.p.a. è tenuta a limitare i fenomeni di dilavamento meteorico dei materiali impiegati nel ciclo di betonaggio attraverso la periodica pulizia delle superfici di pertinenza dell'impianto stesso.

12.4 La Società ABS S.p.a., **entro il 31 dicembre 2011**, dovrà realizzare, relativamente al gruppo servizi igienici dell'impianto di betonaggio, il collegamento fra la vasca a tenuta e

la rete fognaria nera "industriale", transitante a circa 30 metri dalla vasca stessa, come indicato nella documentazione trasmessa dalla Società stessa con la nota prot. n. AMB 010/2011 del 28 febbraio 2011;

12.5 La Società ABS S.p.a., ad avvenuta ultimazione dei lavori di cui al punto 12.4, dovrà presentare al Consorzio e, per esso al Gestore, la documentazione tecnica aggiornata descrittiva della citata modifica (es. planimetrie "as built", ecc.), come previsto all'articolo 66, comma 6, del Regolamento di fognatura consortile. Tale documentazione dovrà essere inviata anche all'autorità procedente in materia di AIA;

12.6 La Società ABS S.p.a. dovrà provvedere alla conduzione ed all'adeguamento della rete di smaltimento delle acque.

12.7 La Società ABS S.p.a. dovrà segnalare in sito, con idonea segnaletica orizzontale e/o verticale, il perimetro dell'area dell'impianto di betonaggio, al fine di una migliore individuazione.

**Art. 8** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", nella tabella 2 - Inquinanti monitorati (pagina 98 del decreto AIA 1125/2009) i punti di emissione E41, E42, E43, E44, E45 ed E46 (silos di stoccaggio cementi leganti) vengono eliminati.

**Art. 9** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", nella tabella 3 - Sistemi di trattamento fumi (pagina 99 del decreto AIA 1125/2009) i punti di emissione E41, E42, E43, E44, E45 ed E46 vengono eliminati.

Trieste, **26 MAG. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Pierpaolo Gubertini

